



Comune di Venaus
Città Metropolitana Torino

*REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE
UNIONI CIVILI*

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 13/09/2022



INDICE GENERALE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.

Art. 2 Funzioni.

Art. 3 Individuazione “Casa comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili la costituzione delle unioni civili.

Art. 4 Modalità di svolgimento del rito.

Art. 5 Scelta e prenotazione del locale per la celebrazione del matrimonio o costituzione di unione civile.

Art. 6 Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.

Art. 7 Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.

Art. 8 Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.).

Art. 9 Costituzione di unione civile.

Art.10 Giorni ed orario di celebrazione/costituzione.

Art. 11 Costo del servizio.

Art. 12 Istituzione capitolo di entrata.

Art. 13 Modalità di pagamento.

Art. 14 Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.

Art. 15 Allestimento della sala e/o spazi utilizzati.

Art. 16 Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.

Art. 17 Matrimonio o unione civile con l’ausilio di un interprete.

Art. 18 Casi non previsti dal presente Regolamento - Norme di rinvio.

Art. 19 Entrata in vigore.

Art. 20 Invio al Prefetto.

Allegato “A”

Tabella tariffe per rimborso costi per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili.

Allegato “B”

Istanza di prenotazione sala consiliare/terrazzo per la celebrazione di matrimonio civile.

Allegato “C”

Richiesta di costituzione di unione civile da parte di persone dello stesso genere.

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili, sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del Titolo VI del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendano celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70DPR 3/11/2000 n. 396.
4. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Individuazione della“ Casa comunale” e di locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

1. La “*Casa comunale*”, ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili, è rappresentata dagli edifici nei quali il Comune esercita le proprie funzioni istituzionali.
2. Nel Comune di Venaus i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati presso il Palazzo Municipale in via Roma n. 4, nella Sala del Consiglio posta al piano rialzato, nell'ufficio del Sindaco posto al primo piano, nonché nel Salone polivalente della Borgata VIII Dicembre, anch'esso adibito allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale.
3. Nulla vieta che i matrimoni e la costituzione di unioni civili, possano essere celebrati anche nell'Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile, unicamente nei giorni feriali, limitatamente agli orari di apertura dell'Ufficio, alla presenza dei soli testimoni.

4. Con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 04 luglio 2022, qui richiamata a far parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, al fine di favorire una maggiore e migliore fruibilità del servizio di celebrazione dei Matrimoni e costituzione delle Unioni Civili, l'Amministrazione comunale ha adottato misure volte ad ampliare la possibilità di scelta di luoghi celebrativi in alternativa alle sedi tradizionali del Palazzo Municipale di Via Roma 4 e del Salone polivalente di Borgata VIII dicembre. Con la suddetta deliberazione consiliare sono stati così istituiti tre uffici separati di stato civile assimilati alla "*Casa Comunale*", precisamente presso:
 - Giardino del Chiostro della Scuola Primaria e Infanzia di Venaus - Via Antica Reale, limitatamente al periodo 1° luglio - 31 agosto;
 - Arena con palco coperto di Borgata VIII dicembre;
 - Struttura architettonica mista legno-pietra, di proprietà comunale in Frazione BAR CENISIO.
5. L'eventuale allestimento di mostre, manifestazioni teatrali o concertistiche, in alcuni particolari periodi dell'anno, in specie durante i mesi estivi da giugno a settembre, potrebbe impedire lo svolgimento delle cerimonie (o limitarne le possibilità) nella sala consiliare di via Roma 4, nel Salone Polivalente e nell'Arena della Borgata VIII Dicembre, nella struttura di Bar Cenisio.

Art. 4

Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno, ora e luogo concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo sia stato scelto per la celebrazione.
2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno, ora e luogo concordati, si presentano davanti all'Ufficiale di Stato Civile e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni e in grado di intendere e volere, la dichiarazione di voler costituire una unione civile. Le parti possono altresì dichiarare di assumere, per la durata dell'unione stessa, un cognome comune scegliendolo tra i loro propri cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso da quello assunto come cognome comune, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso genere, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, che - se esistente e/o convenuta - deve essere espressamente dichiarata, è costituito dalla comunione dei beni, la quale è regolata esattamente come nel matrimonio, mediante rinvio alle stesse norme del Codice Civile.

Art. 5

Scelta e prenotazione del locale per la celebrazione matrimonio o la costituzione unione civile

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio civile o costituire una unione civile presso i locali individuati dal comma 2 e dal comma 4 del precedente art.3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, (allegato "B") che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, ne accorderà l'utilizzo, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

3. I nubendi e i richiedenti la costituzione di unione civile possono visitare, previo accordo con l'Ufficio di Stato Civile, i luoghi nei quali è possibile effettuare la celebrazione.

Art. 6

Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Venaus che intendano celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono unirsi in matrimonio. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, nel Comune di residenza ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la relativa motivazione, ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R.n.396/2000.

Art. 7

Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso in cui il matrimonio venga celebrato nel Comune di Venaus per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nel precedente articolo 5.
2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - delega del Comune richiedente;
 - fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
 - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
 - scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
 - ricevuta del pagamento della relativa tariffa, di cui al successivo art. 11.

Art. 8

Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa Comunale (art.110 del C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentato dall'art.110 del Codice Civile.
2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.
3. Lo stato di impedimento deve essere comunicato e opportunamente documentato all'Ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione della celebrazione.
4. Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa comunale.

Art. 9

Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti mediante la compilazione dell'apposito modello (allegato "B" di cui

al precedente art. 5). Coloro che richiedono la costituzione dell'unione civile devono dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti, nonché l'insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne abbia dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
5. La costituzione dell'unione civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa comunale solamente in due casi:
 - a) se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
 - b) se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

Art. 10

Giorni ed orario di celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili, sono celebrati, di norma, nei giorni feriali e negli orari di consueta apertura degli Uffici comunali.
2. La celebrazione nei giorni di sabato, domenica o altri giorni festivi è subordinata alla disponibilità del personale di servizio.
3. Nello stesso giorno possono essere celebrati anche più matrimoni, opportunamente distanziati temporalmente l'uno dall'altro.
4. Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giorni:
 - a) il 1° e il 6 gennaio;
 - b) il 3 e il 5 febbraio feste patronali di San Biagio e Sant'Agata;
 - c) la domenica immediatamente successiva al 3 febbraio;
 - d) la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo);
 - e) il 25 aprile;
 - f) il 1° maggio;
 - g) il 2 giugno;
 - h) il 5 agosto, Madonna delle Nevi, se cade di domenica, altrimenti la prima domenica immediatamente successiva al 5 agosto (festa di Bar Cenisio);
 - i) il 15 agosto;
 - j) il 1° novembre;
 - k) il 4 novembre, se cade di domenica; ovvero la domenica più vicina al 4 novembre;
 - l) l'8, il 25 e il 26 dicembre;
 - m) il pomeriggio del 31 dicembre.

5. La celebrazione dei matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono comunque subordinate alla disponibilità dei luoghi di celebrazione (Sale del Consiglio e altre sedi), compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 11

Costo del servizio

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, è dovuto il pagamento di un rimborso spese che verrà aggiornato annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, dei servizi offerti e delle spese gestionali quali riscaldamento, utenze elettriche, pulizia, ecc., giusta deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 04 luglio 2022.
2. Il rimborso dovuto è diversificato in base alla residenza anagrafica dei richiedenti, al giorno e al luogo prescelti per la celebrazione.
3. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione di unioni civili, già approvate con la deliberazione consiliare n. 11 del 04 luglio 2022, sopra richiamata, sono specificate nell'allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile.
5. La prenotazione del luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio/costituzione di unione civile, non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.
6. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
7. In caso di maltempo, la rinuncia alla celebrazione prevista in luogo aperto, comporterà che il matrimonio/costituzione di unione civile venga celebrato in una delle due sale destinate allo svolgimento del Consiglio comunale, con restituzione di un terzo dell'importo pagato. Qualora l'allestimento del locale prescelto fosse già concluso, non verrà effettuato alcun rimborso.
8. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 12

Istituzione Capitolo di entrata

1. Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria istituirà apposito capitolo di entrata nel Bilancio di Previsione, Titolo delle entrate correnti.
2. Il corrispondente capitolo di uscita sarà impiegato per le spese attinenti la gestione dei matrimoni e delle unioni civili, nonché gli eventuali interventi di ordinaria manutenzione dei locali e degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.

Art. 13

Modalità di pagamento

1. Il versamento dovrà essere effettuato secondo una delle modalità sotto descritte, indicando come causale: "prenotazione locale per la celebrazione del matrimonio/costituzione di unione civile tra *nome e cognome 1* e *nome e cognome 2*", consegnando quindi la ricevuta dell'avvenuto

pagamento all'Ufficio di Stato Civile entro il termine massimo di 10giorni antecedenti la celebrazione stessa:

- a. versamento con il Pago bancomat presso gli uffici comunali ;
- b. bonifico bancario presso Banca Tesoreria Comunale;
- c. pagamento mediante spid – PagoPA;

Art. 14

Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni dei locali scelti per le celebrazioni.
2. Al personale chiamato a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio saranno riconosciuti i compensi per il lavoro straordinario.

Art. 15

Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

1. Il Comune consegna i locali di cui è oggetto la concessione ordinati e puliti in maniera decorosa, arredati in modo essenziale: un tavolo per le funzioni di Ufficio e un congruo numero di sedie, per gli sposi, i testimoni e i congiunti più stretti (i genitori e i fratelli e sorelle degli sposi con i rispettivi coniugi e prole).
2. I nubendi, a loro cura e spese, possono allestire i locali e gli spazi concessi con addobbi floreali, piante e arredi temporanei. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nello stato in cui si trovavano prima della celebrazione sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui si verificano danni agli arredi o alle strutture utilizzate per la celebrazione.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering, o similari nei locali e spazi concessi in uso.
5. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono l'unione civile.
6. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente. E' consentito l'uso delle sale e degli spazi concessi fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, video, scambio auguri, ecc).

Art. 16

Richiesta di celebrazione di matrimonio o di costituzione di unione civile Da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art.116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità

consolari o, per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

2. Per le unioni civili vale quanto riportato al precedente art.9.
3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.
4. I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati via mail o fax al momento della prenotazione, almeno 5 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza di impedimenti alla celebrazione.
5. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 17

Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete giurato così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.
2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Art. 18

Casi non previsti dal presente Regolamento - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:
 - a) il Codice Civile;
 - b) il DPR 3 novembre 2000 n.396;
 - c) la Legge n.76/2016;
 - d) il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
 - e) lo Statuto Comunale.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo.

Art. 20

Invio al Prefetto

1. Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127".